COMUNE DI CHIAVARI



~ Città Metropolitana di Genova ~

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.

lì, 25/05/2017

PROTOCOLLO GENERALE
Prot.0022010
Del 26.05.2017
PARTENZA

ORDINANZA N.49 /2017

IL SINDACO

VISTE le molteplici segnalazioni circa le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità relativamente al tratto di litorale sito a ponente dell'edificio denominato "Villa Piaggio", comprendente le spiagge definite nel vigente "Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime" come spiagge non balneabili, denominate "Spiaggia Colonia Piaggio 013" e "Spiaggia Gruppo del Sale 015", come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato da personale comunale, corredato da documentazione fotografica, nel corso del quale sono stati individuati i diversi potenziali pericoli e le zone dalle quali è possibile accedere alle predette spiagge;

PRESO ATTO altresì che la descritta situazione di pericolo è originata da:

- a) transito pedonale per l'accesso alla "*Spiaggia Colonia Piaggio 013"* e "*Spiaggia Gruppo del Sale 015"* su parte di scogliera a picco sul mare attraverso un percorso tortuoso e molto insidioso;
- b) erosione, a seguito di mareggiate, del muro paraonde, anch'esso utilizzato per accedere alle spiagge in parola, posto a protezione dell'area di Villa Piaggio;
- c) frantumazione a seguito di mareggiate di alcuni massi e conseguente spargimento lungo l'area usata per "passeggiare" di detriti potenzialmente pericolosi;

d) continui eventi franosi sulle colline retrostanti le spiagge in parola, con

conseguenti cadute di massi e di porzioni di parete rocciosa;

e) inesistenza di adeguata illuminazione notturna di tutta l'area a ponente di

"Villa Piaggio";

ATTESO di conseguenza che il tratto di litorale in questione non risulta idoneo

alla frequentazione da parte di persone, in qualsiasi periodo dell'anno, stagione

estiva compresa;

RITENUTO, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei

cittadini, necessaria l'adozione di apposito provvedimento contingibile ed

urgente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 -

finalizzato ad interdire l'accesso alle zone di cui trattasi;

VALUTATA la sussistenza di ragioni di pubblico interesse poste a

fondamento dei presupposti finalizzati ad emanare il presente provvedimento,

teso a fronteggiare l'imminenza del pericolo derivante dall'accesso all'area in

parola e valutata inoltre la sussistenza dei presupposti per l'emanazione

delle ordinanze contingibili ed urgenti ovvero, da un lato, l'impossibilità di

differire l'intervento ad altro periodo, in relazione alla ragionevole previsione

di eventuali danni incombenti (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di

provvedere con gli ordinari strumenti a disposizione della Pubblica

Amministrazione (contingibilità);

RITENUTO, quindi ed a tal proposito, che il presente provvedimento integri

quei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra provvedimento e realtà

circostante, stabiliti dalla corrente giurisprudenza di merito, e rispetti appieno

il concetto dell'omologazione ai principi ordinari dell'ordinamento giuridico;

VISTO l'art. 650 C.P., circa le conseguenze dell'inosservanza dei provvedimenti

dell'Autorità;

2

ORDINA

per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate - con decorrenza immediata e fino al permanere della situazione di pericolo - è vietato l'accesso, la circolazione e lo stazionamento, alle persone non autorizzate, nelle aree in premessa descritte, nonché l'accesso e la permanenza alle/nelle Spiagge "Spiaggia Colonia Piaggio 013" e "Spiaggia Gruppo del Sale 015", meglio rappresentate nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento.

DISPONE

- al Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Chiavari ed al competente Ufficio "Servizi Tecnologici" di provvedere ad installare, d'intesa con il predetto Comando di Polizia Municipale, idonea segnaletica in ordine ai divieti di cui sopra, in tutti i possibili punti di ingresso alle aree interdette all'accesso, nonché il ripristino della recinzione divelta e il posizionamento di nuova recinzione ove necessario;

- al Comando di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Chiavari, di collaborare in sintonia nel far rispettare il divieto di cui sopra e di segnalare tempestivamente le eventuali violazioni riscontrate.

AVVERTE

che - ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i. - avverso la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico, ricorso al T.A.R. Liguria o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza ed a tal fine la medesima viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, alla Questura di Genova, al Commissariato di P.S. di Chiavari, al Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari, al Comando della Polizia Provinciale di Genova ed al Comando di Polizia Municipale di Chiavari.



IL SINDACO
(Ing. Roberto LEVAGGI)

